nienza dai paesi terzi, nei limiti di un quantitativo di 15.000 chilogrammi.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato al prodotto di cui trattasi importato dagli altri Stati membri e accompagnato da certificato di circolazione.

Le importazioni effettuate nei limiti del suddetto contingente tariffario sono sottoposte alla condizione di non dar luogo a riesportazioni « allo stato ».

Articolo 2

Il contingente è valido per il periodo dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1962.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Bruxelles, 20 dicembre 1961.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'autorizzazione di una misura conservativa di salvaguardia per la penicillina nel Regno del Belgio, nel Granducato del Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi (1)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato ed in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, concernente l'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato,

Vista la lettera dal Governo belga del 23 gennaio 1962, la lettera del Governo olandese del 23 gennaio 1962 e la lettera del Governo lussemburghese del 22 gennaio 1962, con le quali i predetti Governi, in applicazione dell'articolo 226 del Trattato, chiedono di essere autorizzati ad adottare misure di salvaguardia a favore della produzione di penicillina nei loro paesi,

Considerando che la penicillina e i medicamenti coutenenti penicillina formavano oggetto nel Regno del Belgio, nel Granducato del Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi di un contingente aperto a tutti i paesi fino al 31 dicembre 1961;

Considerando che la quota-parte degli altri Stati membri della Comunità Economica Europea rispetto a tale contingente era di 1512 miliardi di U.O. per l'anno 1961,

Considerando che, in virtù della suddetta decisione, le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti in questione sono state abolite dal Regno del Belgio ,dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi nei confronti degli altri Stati membri dal 1° gennaio 1962,

Considerando che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 18 gennaio 1962, le licenze rilasciate per l'importazione dei prodotti in questione in tali Stati in provenienza dagli altri Stati membri, hanno raggiunto un livello pari a 517 miliardi di U.O., equivalente al 34 % della quota-parte suindicata;

Considerando che la liberalizzazione dei prodotti in questione nei confronti degli altri Stati membri si è rivelata capace di determinare un brusco aumento delle importazioni che non potrebbe non creare difficoltà gravi e forse durevoli nel settore della produzione della penicillina;

Considerando che tali difficoltà giustificano l'autorizzazione immediata di una misura di salvaguardia destinata ad attenuare le difficoltà e a riequilibrare la situazione;

Considerando che, per tale ragione, la Commissione non potrebbe astenersi dall'intervenire, in attesa che le cause della sopraindicata evoluzione

(1) Il testi francese e olandese sono i soli facenti fede.

siano prese in esame ed eliminate laddove si rivelino incompatibili con il Trattato;

Considerando che, per tali ragioni, risulta necessaria una misura conservativa di salvaguardia;

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati a limitare, nel primo trimestre del 1962, a 750 miliardi di U.O. le importazioni in provenienza dagli altri Stati membri dei seguenti prodotti:

— Penicilline (voce della tariffa doganale comune 29.44 A)

— Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, non condizionati per la vendita al minuto, contenenti penicilline o loro derivari (voce della tariffa doganale comune ex 30.03 A II a)

— Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, condizionati per la vendita al minuto, contenenti penicilline o loro derivati (voce della tariffa doganale comune ex 30.03 B II a).

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN